

LA QUARANTIA

[Torna all'indice](#)

L'istituzione di questa magistratura, secondo la cronachistica veneziana, risale al XII secolo, ma le prime notizie storiche certe risalgono all'inizio del XIII quando, in una deliberazione del Maggior Consiglio vengono espressamente nominati "...qui sunt de quadraginta hoc anno".

Inizialmente è proprio il Maggior Consiglio al completo che nomina quaranta persone, più tardi si stabilizza la modalità di elezione che si avvale di due gruppi di nove persone ciascuno.

Le notizie più sicure e dettagliate di cui disponiamo riguardo le norme che regolavano l'attività di questo organismo non risalgono ai tempi più antichi della sua istituzione, comunque, data l'estrema caratterizzazione dei suoi compiti, è molto probabile che raggiungessero in breve tempo una notevole stabilità che permase senza profondi mutamenti.


La Quarantia, in pratica il massimo organo di appello della Repubblica veneziana, venne duplicata nel 1441 in seguito alla formazione di una nuova Quarantia che prese il nome di Civile mentre la vecchia si denominò Criminale; nel 1491 ne venne creata una terza, la Quarantia al Civil Novo, così la precedente venne chiamata al Civil Vecchio.

Il passaggio obbligato attraverso il quale si giungeva alla sentenza della Quarantia era formato da un'altra magistratura, gli Auditori, a loro volta suddivisi in Vecchi e Nuovi a seconda che fossero competenti per gli appelli provenienti da Venezia, dal Dogado e dal Dominio da Mar oppure dal Dominio di Terraferma.

Alla Quarantia accedevano i vertici delle cariche giuridiche ed amministrative ai quali lo Stato affidava la trattazione di materie molto delicate, prima delle quali la giurisdizione civile e penale in sede di appello; in secondo luogo la delega del potere sovrano sopra la Zecca e il regime monetario in genere e infine l'incarico di elaborare i piani finanziari e tributari da sottoporre all'approvazione del Maggior Consiglio.

In campo giudiziario, quello cioè che maggiormente caratterizzava l'attività della magistratura, la sua competenza aveva un peso diverso: in sede civile era limitato alla riforma dei giudizi pronunciati da tribunali del Dogado (le controversie civili che si dibattevano al di fuori di esso venivano decise da Rettori o da altre autorità locali); in materia penale alla Quarantia spettava di riformare le sentenze pronunciate in qualunque parte e possesso della Repubblica.

Diventavano esecutive le sentenze da essa emanate se si trattava di comminare pene pecuniarie, corporali o restrittive della libertà; era necessaria la conferma del Doge e della Signoria se si trattava di pene di morte.



Molta importanza rivestiva anche la competenza sulla coniazione dei metalli preziosi e sulla circolazione monetaria, competenza che si estendeva ad ogni aspetto del regime monetario cioè della direzione della Zecca, alla fissazione del titolo delle monete, della natura del conio, della quantità della coniazione.

Le competeva infine la preparazione dei progetti finanziari dal punto di vista tecnico, mentre spettava al Maggior Consiglio la trattazione della materia nel suo aspetto politico.

La carica nell' ambito della Quarantia durava un anno; i posti che restavano vacanti nel corso di questo venivano coperti per cooptazione attraverso il voto dei magistrati in carica i quali, una volta portato a termine il proprio compito, avevano diritto a un seggio in Maggior Consiglio.

Esisteva inoltre la possibilità di immediata rielezione alla stessa carica senza contumacia, senza cioè quel periodo di astensione dalle cariche pubbliche che seguiva l' espletamento di una di esse, per una durata di solito pari a quella della carica stessa.

Caratteristica di questa magistratura era l' esistenza di una presidenza propria oltre a quella consueta del Doge e della Signoria.

Nei giorni in cui erano previste sedute del Maggior Consiglio e del Senato non si potevano tenere processi per poter garantire la presenza, durante il loro svolgimento, dei membri che appartenevano al Maggior Consiglio oltre che alla Quarantia.

I lavori venivano presieduti dal Doge e dai Consiglieri che assieme formavano la Signoria, i quali erano tenuti a presenziare alle deliberazioni di carattere giudiziario. Essi in realtà disponevano in questo campo di poteri assai ristretti; chi svolgeva la vera attività direttiva erano i tre capi che i Quaranta si eleggevano.

La Signoria aveva la facoltà di prendere la parola a condizioni assai limitanti, cioè non potevano fare proposte prima dei Quaranta e comunque previo assenso della maggior parte di essi.

La posizione di particolare rilievo che la Quarantia venne acquisendo con il tempo determinò da parte dello Stato una presa di posizione atta a eliminare, secondo la prassi che ne era una caratteristica essenziale, ogni elemento che potesse comportare anomalie nella sua costituzione, pertanto lo Stato in un certo modo riaffermava la propria autorità immettendo i tre capi nel numero dei consiglieri e quindi, innalzando i magistrati toglieva loro nello stesso tempo l' autonomia della presidenza.

In questo modo essi, sebbene sempre eletti dai Quaranta, divenivano soprattutto membri del Minor Consiglio con particolari attribuzioni relative alla Quarantia.

Una volta di più è il principio dello Stato che guida, unificandoli, tutti gli organi di governo.